



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 Data 22/04/2015	OGGETTO:	INDIRIZZI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA VOLTAIRE.
--	-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **11,15** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore		X
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".

PREMESSO CHE con atto del 27 aprile 2009 rep.1362 a rogito segretario comunale avente ad oggetto "Contratto di concessione della gestione della piscina comunale e servizi accessori (campo di calcetto, campo da tennis) di via Voltaire.", il servizio è stato affidato alla Società "PROMOGEST SOCIETA' COOPERATIVA DILETTANTISTICA A R.L." per la durata di anni 6 (sei) e per un valore complessivo di € 24.000,00 (dicansi euro ventiquattromila/00), oltre all'I.V.A.,

CONSIDERATO CHE l'affidamento in oggetto è prossimo alla scadenza e che è necessario prorogarlo nelle more di nuova aggiudicazione;

VISTA la nota del 01.04.2015, acclarata al protocollo dell'Ente il 07.04.2015 al n.4659 a firma dei genitori dei 50 ragazzi agonisti di nuoto nelle categorie esordienti A-B con la quale chiedono al Comune la possibilità di concedere alla soc. Promogest una proroga almeno sino alla conclusione della stagione natatoria;

CONSIDERATO CHE con atto del 05.02.2015 rep.1437 sono stati affidati i lavori di “Interventi di adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di un impianto fotovoltaico annesso alla piscina comunale”, i cui lavori sono ancora in corso e non consentono pertanto l’avvio di una indizione di nuova gara almeno fino al completamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le ragioni di efficacia, opportunità, convenienza e pubblico interesse per procedere ad una proroga del rapporto contrattuale in essere, affidando alla soc. Promogest il servizio di gestione della piscina comunale, fino al completamento dei lavori in essere sopra menzionati e comunque in attesa di affidamento a nuovo soggetto affidatario, alle medesime condizioni attuali. In particolare, la proroga si presenta come preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella prosecuzione del servizio, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente cui affidare l’attività stessa, previa stipula di un nuovo rapporto contrattuale;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V dell’8/07/2008 n. 3391 con la quale viene chiarito che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara;

RICHIAMATA la Sentenza del TAR Abruzzo n. 813/2004 con la quale è stato chiarito che “La proroga si configura quale affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e che dev’essere ritenuta illegittima se intervenuta dopo la scadenza del contratto”;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 con la quale viene chiarito che “La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”.

CONSIDERATO che secondo consolidato orientamento costante della Giurisprudenza (Cfr. TAR Puglia (LE) 2009) il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mentre vieta in modo diretto ed assoluto ex art. 57, comma 7 il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, non impedisce, invece, la prorogabilità del contratto. La differenza tra proroga e rinnovo risiede nel fatto che mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, invece il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione dei prezzi, di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la durata del contratto pattuita.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i..

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di predisporre gli adempimenti necessari al fine di prorogare la concessione del servizio per quattro mesi alla Società

“PROMOGEST SOCIETA’ COOPERATIVA DILETTANTISTICA A R.L.”, e specificatamente sino al 31 agosto 2015 e comunque in attesa di affidamento a nuovo soggetto, al fine di portare a termine la stagione natatoria, e procedere nel contempo al completamento dei lavori in essere sopra menzionati, che benché stimati in oltre due settimane (sostituzione copertura e caldaia) prevedono un’interruzione massima dell’attività sportiva quantificata in circa dieci giorni;

- 2) Di stabilire che la proroga in oggetto si intende accordata alle medesime condizioni del contratto in essere ed è automaticamente operativa, previo accordo tra l’Amministrazione e la Promogest, fermo restando che la predetta società dovrà regolarizzare il canone annuale secondo le scadenze contemplate nel contratto sia attraverso trattenimento della fideiussione che con l’eventuale compensazione tra le maggiori spese di gestione per l’anno 2013 e anno 2014 comunicate con nota della stessa Promogest acclamate rispettivamente al protocollo con i n. 12324 del 18/07/2014 e n. 2956 del 02/03/2015 e per le cui verifiche si dà mandato al Responsabile del Settore LLPP e SSTT;
- 3) Di prendere atto che la presente proroga, risulta atto dovuto, non essendo il Comune di Sinnai nelle condizioni di ricorrere utilmente alla gestione diretta delle attività di gestione della piscina comunale.
- 4) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. e Personale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo.
- 5) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 16/04/2015	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 22/04/2015	Il Responsabile del Settore Economico sociale Per il Dott. Raffele Cossu F.to Dott. Simone Farris

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA VOLTAIRE.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 22/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 22/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 22/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Simone Farris